

Cass. civ. Sez. lavoro, 08/06/2000, n. 7822

Fatto Diritto P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Massimo GENGHINI - Presidente -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BIANCU GIUSEPPA in proprio ed in qualità di legale rappresentante dei figli minori PUDDU GIOVANNI NICOLÒ, PUDDU GRAZIANO, PUDDU CIPRIANO, PUDDU RAFFAELLA e PUDDU ANTONIO FRANCESCO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro

INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, NOTO ANTONIO VINCENZO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 321/97 del Tribunale di NUORO, depositata il 01/10/97 R.G.N. 3/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/02/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;

udito l'Avvocato AGOSTINI;

udito l'Avvocato CATANIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7.11.1996 il Pretore di Nuoro rigettava la domanda di Giuseppa Biancu proposta nei confronti dell'Inail al fine di ottenere, per sé ed i propri figli minori la rendita ai superstiti, in dipendenza della morte del marito, Natale Puddu, verificatasi il 18.9.1992, quale infortunio sul lavoro.

Proposto appello da parte della Biancu, e costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Nuoro, con sentenza notificata il 3.12.1997, confermava la pronuncia di primo grado, rilevando che, anche sulla base della consulenza medico legale effettuata nel corso del giudizio di riesame, doveva escludersi ogni nesso di causalità tra il lavoro svolto dal Puddu nel giorno del decesso e l'infarto del miocardio che lo aveva condotto alla morte.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso la Biancu articolando un unico motivo. Resiste l'Inail con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 85 del d.P.R. 30.6.1965, n. 1124, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione - sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dai CTU, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ammesso che lo sforzo fisico può agire come fattore scatenante e quindi come concausa prossima dello infarto miocardico.

La censura è fondata sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il Tribunale di Nuoro, limitandosi a riprodurre le conclusioni della consulenza tecnica disposta d'ufficio, ha escluso "ogni correlazione.....di causalità efficiente o quanto meno, di concausalità, tra la lesione patologica riscontrata sullo infortunio (infarto del miocardio) e l'espletamento di un'attività lavorativa fisicamente impegnativa, potendo per vero esordire, con omologo indice statistico, le necrosi infartuali o la morte improvvisa cardiaca, anche nel riposo o nel sonno, in guisa repentina o inattesa".

Ne ha tratto la conclusione che "non potendo correlarsi.....la morte del Puddu alla sua attività lavorativa, non può trovare riconoscimento la pretesa della ricorrente alla rendita ai superstiti".

La motivazione appare viziata da una inammissibile equazione logica - implicita nell'argomentazione sopra riprodotta - tra origine statistica dell'infarto miocardico ed esclusione di ogni collegamento del medesimo allo sforzo in occasione di lavoro. Difetta, inoltre, nella sentenza impugnata ogni valutazione circa le modalità del lavoro svolto dall'infortunato e in particolare, in ordine alla possibile concorrente incidenza dello sforzo fisico sull'esito letale, il che pone in evidenza il vizio logico della sentenza e della consulenza su cui essa si fonda, consistente nel ritenere che una sola debba essere la causa dell'infortunio mortale, mentre questo può essere l'effetto di più cause (arg. Cass., n. 11559/95).

Da quanto precede, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per nuovo esame al Tribunale di Sassari, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Sassari.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2000
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 8 GIU. 2000